

ENERGIA: Istanza di accesso ai meccanismi incentivanti - Divieto di artato frazionamento - Ratio - Riconducibilità societaria ad un unico produttore - Elementi da cui sia possibile desumere l'esistenza di un collegamento societario.

Tar Lazio - Roma, Sez. III ter, 9 febbraio 2022, n. 1575

1. “[...] il divieto di artato frazionamento costituisce “un principio generale dell’ordinamento”, il quale opera “a prescindere da un’espressa previsione normativa e, pertanto, può ritenersi applicabile a tutti gli impianti che percepiscono incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili” [...]

La ratio delle suddette disposizioni risiede nell’esigenza di evitare che i soggetti responsabili degli impianti che producono energia da fonti rinnovabili possano, in violazione del criterio dell’inversa proporzionalità tra la potenza dell’impianto e il livello di incentivazione, mediante, appunto, un “artato frazionamento”, eludere le soglie di potenza per le quali, ai fini dell’ammissione agli incentivi, è prevista l’iscrizione al Registro ovvero la partecipazione all’asta e, conseguentemente beneficiare degli incentivi avvalendosi della procedura di accesso diretto, prevista dall’art. 4, comma 3, lett. a) del decreto del 2016 esclusivamente per gli impianti eolici con potenza fino a 60kW nonché delle tariffe maggiormente remunerative previste dal suddetto decreto per gli impianti appartenenti a tale categoria [...].”

2. “[...] ai fini della verifica della riconducibilità dell’operazione ad un unico soggetto “non occorre limitarsi agli istituti civilistici del collegamento o del controllo societario, ovvero della direzione e coordinamento societario (ex artt. 2359 e 2497 c.c.) i quali, in base alle norme qui rilevanti, costituiscono solo uno dei possibili riscontri della “riconducibilità” societaria ad un unico produttore (sentenza n. 10052/2019 e 14323/2019). Piuttosto il collegamento societario potrà essere ravvisato allorquando ricorrano plurimi elementi concordanti e significativi da cui sia ragionevolmente desumibile l’esistenza di un collegamento tra le iniziative esaminate, secondo una ricostruzione spettante all’amministrazione e sindacabile sul piano della ragionevolezza e della coerenza logica [...]

Dalla verifica condotta dal GSE nel caso in esame, sono emersi elementi di fatto che hanno indotto ragionevolmente a ritenere l’esistenza di un unico centro decisionale imputabile alle due società: alla circostanza della coincidenza e prossimità delle varie date (in particolare quelle per la richiesta del titolo autorizzatorio e per la data di inizio lavori), si affianca invero l’elemento ancor più rilevante dell’intreccio della carica di amministratore nelle compagnie societarie [...].

[...] La ricostruzione operata nella specie dal Gestore, in merito alla sussistenza dell'elemento della riconducibilità dei due impianti ad un'unica iniziativa imprenditoriale, appare quindi ragionevole ed esente da censure [...]”.

FATTO

1. Con ricorso notificato il 25 luglio 2018 e depositato il successivo 31 luglio, la società Lepan ha adito questo Tribunale al fine di ottenere l'annullamento della nota del Gestore dei Servizi Energetici, prot. n. GSEWEB/P20180176651 del 15 giugno 2018, avente a oggetto “il diniego della richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione degli impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici per l'intervento di Nuova Costruzione dell'impianto di generazione di energia elettrica da Fonte Eolica onshore con potenza pari a 0,118 MW, sito nel Comune di Balvano (PZ)”, nota comunicata alla società ricorrente in data 31 luglio 2017 a mezzo pec; del punto 1.3.3.2 delle procedure applicative del D.M. 23 giugno 2016, pubblicate in data 15 luglio 2016; nonché degli artt. 2, 5 e 29 del decreto 23 giugno 2016 del Ministero dello Sviluppo Economico, recante disposizioni per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico.

2. La ricorrente espone di essere una società a responsabilità limitata avente per oggetto la promozione e lo sviluppo di attività in campo energetico, tra cui, in particolare, l'attività di realizzazione di impianti eolici.

In data 25 settembre 2015, la società LEPAN ha sottoscritto con la società Rago Solar Technology s.r.l., un contratto per la fornitura, installazione e messa in esercizio di un impianto minieolico di potenza 59kW, aderendo ad una operazione di lottizzazione in cui la Rago Solar ha precedentemente acquisito 8 PAS cantierabili per la costruzione di impianti eolici, da realizzarsi sul foglio 1 part. 106 (e particelle confinanti) del catasto terreni del comune di Balvano.

Per la realizzazione dei suddetti impianti si è provveduto al frazionamento della medesima particella 106.

Per la realizzazione del sopra descritto parco eolico la Rago Solar ha commissionato alla R&D Engineering e TE.GE.ST la progettazione degli otto impianti del parco “BALVANO MONTAGNA 1”, e la presentazione delle relative PAS.

Successivamente, la Rago Solar Technology, a seguito della sottoscrizione degli otto contratti di fornitura installazione e messa in esercizio con altrettante imprese produttrici (Lepan, Mythos, Tegest, Cap 4, Polo, Quasar, Iniziative Energia, Tecno Energy), ha avviato i lavori per la realizzazione degli impianti per conto degli otto produttori suddetti.

Pertanto, le pratiche relative agli otto impianti di Balvano Montagna hanno seguito iter paralleli:

- quanto alle PAS, sono state presentate tra l'11 e il 12 agosto 2015 (PAS n. 4039, n. 4041, n. 4042, n. 4043 presentate in data 11 agosto 2015 e con le PAS n. 4046, n. 4047 e n. 4048 e n.4049 presentate in data 12 agosto 2018), prima ancora che la LEPAN entrasse in contatto con la RAGO Solar Technology;
- successivamente, in date concomitanti, le comunicazioni di inizio lavori per gli otto impianti, sono state inviate tutte nel mese di febbraio 2016;
- anche la voltura dei titoli abilitativi è avvenuta per tutti gli otto impianti nello stesso arco temporale, tra il 12.8.2015 e il 22.10.2015. In particolare, la voltura a favore della LEPAN è avvenuta in data 22.10.2015 insieme ad altre due;
- allo stesso modo, le volture TICA sono state perfezionate quasi tutte tra agosto e novembre 2015; quella relativa alla LEPAN, insieme a altre sei, in data 21.10.2015;
- infine, tutti i produttori venivano chiamati in data 8 settembre 2016 a sottoscrivere il contratto di acquisto del di diritto di superficie.

In data 14 marzo 2017 la LEPAN ha presentato al GSE richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione per l'impianto FER 102451 di cui è titolare.

In data 6 luglio 2017 il GSE ha disposto la sospensione del procedimento, contestando che l'impianto n. FER 102451 della ricorrente e l'impianto distinto con il n. FER 102577, intestato ad altra società (la Quasar s.r.l.) sarebbero *“nella disponibilità di Soggetti Responsabili riconducibili, a livello societario, ad un unico produttore; hanno il contatore dell'energia immessa in rete ubicato sulla medesima particella; condividono il nodo di raccolta alla rete, identificato con la cabina secondaria in MT; sono stati sviluppati autorizzati e realizzati nello stesso periodo.”*

La LEPAN ha risposto in data 28 luglio 2017, contestando i rilievi del GSE ed evidenziando che tra le due società titolari non sussiste alcuna interessenza economica e/o societaria.

In data 2 agosto 2017 il GSE ha comunicato alla LEPAN il preavviso di rigetto della richiesta di incentivazione, ribadendo che a suo avviso l'impianto della LEPAN e quello della Quasar sarebbero *“riconducibili ad unica iniziativa imprenditoriale”*, ritenendo di aver riscontrato *“plurimi elementi indicativi di un artato frazionamento della potenza degli impianti.”*

La LEPAN replicava dapprima in data 11 agosto 2017 e successivamente in data 16 febbraio 2018, ribadendo ed illustrando dettagliatamente le proprie ragioni.

Tuttavia, con il gravato provvedimento, il GSE comunicava il diniego della richiesta di incentivazione per l'impianto de quo contestando la presenza di indizi di artato frazionamento degli impianti identificati con i codici FER 102451 e FER 102577, rispettivamente intestati alla ricorrente LEPAN e alla Quasar s.r.l.

3. Avverso il gravato provvedimento la società ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto:

I. Violazione dell'art. 5, decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 23 giugno 2016 (“Incentivazione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico”). Eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, errore nel presupposto. Contrasto con il punto 1.3.3.2 delle “procedure applicative del d.m. 23 giugno 2016”. Illegittimità dell’art. 2, comma 1, lett. a) punto ii) del d.m. 23. 6.2016 in relazione all’art. 5.2 del medesimo d.m. Eccesso di potere per irragionevolezza e contraddittorietà.

Secondo la ricorrente, dall’esame del mappale catastale si evincerebbe con ogni evidenza che gli otto impianti eolici del sito di Balvano montagna ciascuno intestato a un diverso produttore, sono collocati su distinte particelle catastali sei delle quali risultanti dal frazionamento della ex particella 106. Più specificamente la particella 146 su cui insiste l’impianto della Lepan non sarebbe neppure confinante con la particella 149 dove è collocato l’impianto della Quasar. La circostanza che i contatori di tutti e 8 gli impianti del sito siano stati posizionati, per volontà dell’Enel, sulla particella 145, in prossimità della cabina di distribuzione, non può quindi essere assunta quale indizio di un “artato frazionamento”.

II. Violazione degli artt. 5 e 29 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 23 giugno 2016. Eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento del fatto e errore nel presupposto. Illegittimità del punto 1.3.3.2 delle Procedure applicative del d.m. 23 giugno 2016 emanate dal GSE. Violazione degli artt. 2359 e 2497 cod.civ. Eccesso di potere per illogicità.

Secondo la ricorrente i due impianti considerati dal GSE in alcun modo possono essere ricondotti ad un’unica struttura societaria, in quanto, innanzitutto, la ricorrente LEPAN, così come la società Quasar, risultano controllata da un’altra società: nello specifico, la LEPAN è controllata al 100% dalla Pegaso s.r.l, mentre la Quasar risulta controllata dalla Elettra s.r.l.

Nessun rapporto partecipativo ricorre tra le società operative Quasar e LEPAN né tra le società controllanti Pegaso e Elettra, le quali fanno capo a persone fisiche completamente diverse ed estranee tra loro.

Né alcun rilievo può assumere la circostanza che le due società si siano avvalse di un medesimo consigliere di amministrazione poiché gli amministratori operano sempre e comunque nell’interesse dei soci ai quali è riconducibile formalmente e sostanzialmente l’attività d’impresa.

4. Si è costituito in giudizio, con memoria di mera forma, il Ministero dello Sviluppo Economico.

5. Si è altresì costituito il G.S.E. contestando, nel merito, la fondatezza del gravame.

6. All’esito della camera di consiglio del 28 settembre 2018, con ordinanza cautelare n. 5804/2018 è stata respinta la domanda cautelare proposta, per assenza di *fumus boni iuris*, “alla luce degli

elementi, di natura oggettiva e soggettiva, valorizzati dal GSE al fine di ritenere integrata un'ipotesi di c.d. artato frazionamento della potenza incentivabile, in conformità a quanto prescritto dagli artt. 5, comma 2, lett. *b*, e 29 del d.m. 23 giugno 2016”.

7. Alla pubblica udienza del 13 luglio 2021 la causa è stata trattenuta, infine, in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

Occorre premettere che l'istanza presentata dalla ricorrente ha ad oggetto l'accesso agli incentivi previsti dal d.m. del 23 giugno 2016.

Il preambolo del suddetto decreto afferma che il divieto di artato frazionamento costituisce “*un principio generale dell'ordinamento*”, il quale opera “*a prescindere da un'espressa previsione normativa e, pertanto, può ritenersi applicabile a tutti gli impianti che percepiscono incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili*”.

L'art. 5, comma 2, lett. *b*) del citato decreto precisa che “*più impianti alimentati dalla stessa fonte, nella disponibilità del medesimo produttore o riconducibili, a livello societario, a un unico produttore e localizzati nella medesima particella catastale o su particelle catastali contigue si intendono come unico impianto, di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti*”; mentre l'art. 29 dello stesso Decreto dispone che “*il GSE, nell'applicare le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, verifica, inoltre, la sussistenza di elementi indicativi di un artato frazionamento della potenza degli impianti, che costituisce violazione del criterio dell'equa remunerazione degli investimenti secondo cui gli incentivi decrescono con l'aumentare delle dimensioni degli impianti*”.

La *ratio* delle suddette disposizioni risiede nell'esigenza di evitare che i soggetti responsabili degli impianti che producono energia da fonti rinnovabili possano, in violazione del criterio dell'inversa proporzionalità tra la potenza dell'impianto e il livello di incentivazione, mediante, appunto, un “artato frazionamento”, eludere le soglie di potenza per le quali, ai fini dell'ammissione agli incentivi, è prevista l'iscrizione al Registro ovvero la partecipazione all'asta e, conseguentemente beneficiare degli incentivi avvalendosi della procedura di accesso diretto, prevista dall'art. 4, comma 3, lett. *a*) del decreto del 2016 esclusivamente per gli impianti eolici con potenza fino a 60kW nonché delle tariffe maggiormente remunerative previste dal suddetto decreto per gli impianti appartenenti a tale categoria (come affermato dal citato preambolo del decreto, nonché evidenziato dalla giurisprudenza di questa sezione; tra le tante, sent. 23 maggio 2019 n. 6317).

2. Nel caso all'esame, il G.S.E. ha evidenziato, nella motivazione del provvedimento, i seguenti elementi indicatori di un'ipotesi di artato frazionamento degli impianti:

a) la sussistenza di “un sostanziale collegamento societario” tra le due società, deducibile dal ruolo assunto in entrambe dall’ing. Caslini, cui spettavano poteri decisionali relativi all’ordinaria amministrazione e gestione della Lepad e della Quasar, non essendo necessario a tal fine “*la detenzione di partecipazioni sociali in entrambe le società interessate, potendo essere sufficiente che la medesima persona fisica sia in grado di interferire, per il tramite esclusivo della carica ricoperta, sulle principali scelte strategiche, specie se gestionali, dell’impresa*”;

b) la circostanza che i due impianti ricadessero nella medesima particella poiché “*i contatori di energia elettrica scambiata con la rete, costituenti una porzione dei rispettivi impianti, sono posizionati sulla medesima particella catastale, 145 del Foglio I*”;

c) la ricorrenza, nel caso di specie, di plurimi ed ulteriori elementi indicativi di un artato frazionamento, poiché i suddetti impianti: sono stati autorizzati alla costruzione e all’esercizio dal comune di Balvano con PAS protocollate nel medesimo giorno (11 agosto 2015) e con n. protocollo progressivi; risultano peraltro coincidenti: le date di voltura dei titoli autorizzativi (22/10/2015); la data di inizio lavori (8/02/2016).

Parte ricorrente contesta, innanzitutto, che la realizzazione dei due impianti siano riconducibili ad un’unica iniziativa imprenditoriale e che tra le due società sussista alcun tipo di collegamento rilevante a tali fini, in quanto il punto nodale relativo alla eventuale “riconducibilità” sarebbe solo quello dell’assetto proprietario; inoltre, alcun rilievo rivestirebbe l’unicità del punto di connessione. Tali rilievi non sono condivisibili.

2.1. In primo luogo deve essere evidenziato che, come affermato dalla giurisprudenza, qualora, come nel caso di specie, “*i misuratori sono posti sulla stessa particella catastale, ne deriva che – più in generale – gli stessi impianti cui essi afferiscono devono essere considerati come posti sulla medesima particella catastale, con conseguente rilevanza di ciò ai fini della norma antifrazionamento di cui all’art. 5, comma 2, lett. b, del D.M. 23 giugno 2016*” (TAR Lazio, III Ter, 3 settembre 2019 n. 10692).

Non vi è peraltro motivo per discostarsi da quanto già affermato dalla Sezione a proposito del contatore di scambio, che va senz’altro ritenuto elemento costitutivo dell’impianto poiché “*in tale senso depone chiaramente l’art. 2, comma 1 lett. a) D.M. 23 giugno 2016 il quale stabilisce la definizione generale di impianto valevole anche per la presente fattispecie; in tale definizione si comprendono infatti tra gli elementi costitutivi “i misuratori dell’energia elettrica funzionali alla quantificazione degli incentivi*”; “*Posto che il contatore di scambio registra l’energia immessa in rete e dunque l’energia per la quale il Gestore corrisponde l’incentivo (che l’art. 2 D.M. 23 giugno 2016 definisce come integrazione economica al ricavo connesso alla valorizzazione dell’energia*

prodotta e corrisposta dal GSE al produttore “in riferimento alla produzione netta immessa in rete”), il Collegio ritiene che tale componente vada considerata parte integrante dell’impianto e come tale valga a determinare la localizzazione dell’impianto sulla medesima particella catastale come richiesto dall’art. 5, comma 2, lett. b) del D.M. 23 giugno 2016” (TAR Lazio, Roma, Sez. III Ter, 23 maggio 2019 n. 6311, 6313, 6317).

È stato, inoltre, precisato che la decisione circa l’ubicazione dei contatori di scambio è direttamente e principalmente riconducibile al soggetto responsabile (dunque all’odierna ricorrente) e non dipende, invece, da una scelta del gestore della rete, se non in parte trascurabile e solo per ragioni tecniche, così che anche tale argomento di doglianza non può essere favorevolmente scrutinato (sent. 6311/2019 cit., nonché sent. 24 maggio 2017 n. 6206).

Il primo motivo di ricorso è, conseguentemente, privo di fondamento.

2.2. Del pari privo di pregio è il secondo motivo con cui la Lepan contesta altresì la riconducibilità delle due iniziative imprenditoriali (della Lepan e della Quasar) ad un unico centro gestionale/imprenditoriale.

Le Procedure applicative, al paragrafo 1.3.3.2. chiariscono, infatti, che *“ai fini dell’applicazione di quanto disposto dall’art.5, comma 2, del Decreto: si intendono soggetti riconducibili ad unico Soggetto Responsabile le persone giuridiche collegate, controllanti e/o controllate, ai sensi dell’articolo 2359 c.c., nonché le persone giuridiche che esercitano attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell’articolo 2497 c.c., o nei confronti delle quali sia ravvisabile, dall’analisi degli elementi oggettivi e soggettivi, un sostanziale collegamento societario”*.

Sul punto, la giurisprudenza della Sezione (da ultimo, si vedano le sentenze n. 12893/2021 e n. 9257/2021) è ferma nel ritenere che ai fini della verifica della riconducibilità dell’operazione ad un unico soggetto *“non occorre limitarsi agli istituti civilistici del collegamento o del controllo societario, ovvero della direzione e coordinamento societario (ex artt. 2359 e 2497 c.c.) i quali, in base alle norme qui rilevanti, costituiscono solo uno dei possibili riscontri della “riconducibilità” societaria ad un unico produttore (sentenza n. 10052/2019 e 14323/2019). Piuttosto il collegamento societario potrà essere ravvisato allorquando ricorrano plurimi elementi concordanti e significativi da cui sia ragionevolmente desumibile l’esistenza di un collegamento tra le iniziative esaminate, secondo una ricostruzione spettante all’amministrazione e sindacabile sul piano della ragionevolezza e della coerenza logica (cfr. sul tema questa Sezione n. 10052/2019 e 5656/2019)”*.

Dalla verifica condotta dal GSE nel caso in esame, sono emersi elementi di fatto che hanno indotto ragionevolmente a ritenere l’esistenza di un unico centro decisionale imputabile alle due società:

alla circostanza della coincidenza e prossimità delle varie date (in particolare quelle per la richiesta del titolo autorizzatorio e per la data di inizio lavori), si affianca invero l'elemento ancor più rilevante dell'intreccio della carica di amministratore nelle compagine societarie di Quasar e Lepad. Dall'esame delle visure camerali riferite alle due società, come riscontrato dal Gestore, è emerso infatti che l'ing. Caslini nel 2014 iniziava la sua collaborazione, con la Rago Solar Technology di cui, nel 2015, diveniva dipendente a tempo indeterminato. Sempre nel 2014, costituiva insieme alla moglie (tramite la Elettra) la Quasar S.r.l., con sede a Torino, divenendone amministratore unico (oltre che, di fatto, socio unico). Tale società, dotata di un capitale minimo di legge (€ 10.000) risulta essere stata inattiva fino al luglio 2018, quando ha iniziato ad esercitare l'impianto di Balvano per cui è causa.

Ancora nel giugno 2014 e fino al luglio 2017, ossia proprio negli anni in cui l'iniziativa in questione era partita e si era conclusa con la presentazione delle due richieste di accesso agli incentivi, il medesimo aveva ricoperto anche la carica di membro del CdA di Lepad con delega di tutti i poteri di ordinaria amministrazione e gestione per la realizzazione di impianti eolici, ivi inclusi i rapporti con fornitori, nonché poteri per perfezionare acquisti di diritti di superficie di aree dove sorgeranno gli impianti. La società Lepad (sempre con sede a Torino) veniva invece costituita nel novembre del 2010 da Alessio Alberto (tramite la Pegaso S.r.l., di cui possiede il 917% delle quote) con un capitale sociale pari a € 100.000, iniziando a svolgere la sua attività nel 2014.

La ricostruzione operata nella specie dal Gestore, in merito alla sussistenza dell'elemento della riconducibilità dei due impianti ad un'unica iniziativa imprenditoriale, appare quindi ragionevole ed esente da censure.

2.3. Infine, infondata è altresì la lamentata illegittimità, *in parte qua*, del d.m. 23 giugno 2016 e delle relative procedure applicative.

Il decreto ha espressamente dato atto che il divieto di artato frazionamento, costituendo un principio generale dell'ordinamento, opera a prescindere da un'espressa previsione normativa e, pertanto, può ritenersi applicabile a tutti gli impianti che percepiscono incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Corollario del principio suddetto è che con ciò si è inteso “*sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili attraverso la definizione di incentivi e modalità di accesso semplici, che promuovano l'efficacia, l'efficienza e la sostenibilità degli oneri di incentivazione in misura adeguata al perseguimento degli obiettivi stabiliti nella Strategia energetica nazionale nonché il graduale adattamento alle Linee guida in materia di aiuti di Stato per l'energia e l'ambiente di cui alla comunicazione della Commissione europea (2014/C 200/01)*”.

Più, in particolare l'articolo 29, recante norme in materia di *“Frazionamento della potenza degli impianti”* dispone espressamente che *“Il GSE, [...] verifica, inoltre, la sussistenza di elementi indicativi di un artato frazionamento della potenza degli impianti, che costituisce violazione del criterio dell’equa remunerazione degli investimenti secondo cui gli incentivi decrescono con l’aumentare delle dimensioni degli impianti”*.

Da ciò consegue che la ratio della normativa di cui si lamenta l’illegittimità è il perseguimento del contenimento e la riqualificazione della spesa pubblica - obiettivo quest’ultimo non solo di rilievo costituzionale, ma anche di rilievo euro-unitario – che, pertanto, non può determinare alcuna violazione dei principi di eguaglianza e libera concorrenza.

3. Per tutto quanto esposto, il ricorso deve, pertanto, essere respinto.

4. Le spese seguono la soccombenza nei confronti del GSE, e sono liquidate come in dispositivo, mentre devono essere compensate nei confronti del Ministero dello Sviluppo Economico, non avendo quest’ultimo svolto difese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore del Gestore dei Servizi Energetici – GSE s.p.a., delle spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00) oltre oneri e accessori di legge.

Spese compensate nei confronti dell’amministrazione ministeriale.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giampiero Lo Presti, Presidente

Paola Patatini, Primo Referendario

Francesca Romano, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Francesca Romano

IL PRESIDENTE

Giampiero Lo Presti

IL SEGRETARIO